

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2301)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1975

Modifiche ed integrazioni alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro degli interventi pubblici svolti nel settore agricolo per soddisfare pressanti esigenze sociali ed economiche ha assunto recentemente un notevole rilievo la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

In esecuzione della legge 9 giugno 1964, n. 615, è stato possibile predisporre e attuare due piani nazionali diretti ad eliminare, ri-

spettivamente, la tubercolosi e la brucellosi dagli allevamenti bovini.

Con la legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono stati messi a disposizione nuovi strumenti normativi e finanziari che hanno consentito di estendere la lotta organizzata contro la brucellosi anche agli allevamenti ovini e caprini nonché di rilanciare l'azione di risanamento nel comparto bovino.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ampio sviluppo delle iniziative profilattiche intervenute successivamente ha fatto emergere la necessità di nuovi stanziamenti, necessità in parte soddisfatta con l'emanazione della legge 1° marzo 1972, n. 42.

I risultati raggiunti appaiono confortanti, specie nel settore della profilassi della tubercolosi bovina, al quale è stato rivolto il maggiore impegno operativo e finanziario.

Dal 1965 al 1973 i capi sotto controllo per tale forma morbosa sono aumentati da 1.783.347 a 6.492.059, mentre il tasso di infezione è sceso dall'11,1 per cento a 1,4 per cento.

Sono stati abbattuti 878.418 bovini infetti ed è stata portata a termine l'eradicazione della tubercolosi in 54 province.

Al momento, la campagna di lotta contro l'infezione considerata è in atto in tutte le province italiane e interessa più del 90 per cento del bestiame bovino da allevamento.

Nei riguardi della brucellosi bovina l'azione di bonifica, pur essendo stata contenuta per motivi di ordine finanziario, ha permesso di conseguire obiettivi interessanti.

I capi sotto controllo sono saliti, nel periodo considerato, da 882.313 a 1.818.341, mentre il livello di morbosità è diminuito dall'1,4 per cento allo 0,31 per cento.

Altri elementi di rilievo dell'azione profilattica svolta sono l'eliminazione di 53.107 capi infetti e la vaccinazione di 1.817.056 vitelle, effettuata in territori in cui l'incidenza della brucellosi era in passato relativamente elevata. Attualmente l'attività profilattica è in corso in 59 province, delle quali 19 sono già libere dall'infezione.

La profilassi pianificata della brucellosi ovina e caprina, avviata in applicazione della legge 23 gennaio 1968, n. 33, si è incentrata soprattutto sulla vaccinazione dei giovani capi di allevamento. Nel periodo 1968-1973 il trattamento immunizzante, effettuato su 2.582.946 animali, ha riscosso un particolare apprezzamento da parte degli allevatori, che hanno avuto tangibili prove dell'efficacia e dei vantaggi assicurati da tale metodo.

Contemporaneamente è stata svolta una azione diretta a ricercare e ad estinguere i focolai d'infezione, nel corso della quale sono stati saggati 1.052.143 ovini e caprini,

dei quali 41.749 sono stati riconosciuti infetti e abbattuti.

La lotta organizzata contro le due malattie ha arrecato sostanziosi benefici economici agli imprenditori del settore interessato, contribuendo concretamente a ridurre i costi di produzione e a porre basi idonee per un conveniente rilancio dell'industria zootecnica nazionale.

Ai vantaggi economici assicurati dal risanamento zootecnico si accompagnano non meno importanti benefici d'ordine sanitario, riferibili all'eliminazione, nel settore animale, di sorgenti d'infezione che sono pericolose anche per l'uomo.

Al riguardo basterà ricordare che la bonifica degli allevamenti dalla brucellosi ha apportato negli ultimi anni, una decisa diminuzione dei casi di tale infezione, come risulta evidente dalle relative denunce.

I notevoli progressi realizzati nell'eradicazione della tubercolosi bovina hanno peraltro contribuito certamente a garantire una migliore tutela della salute umana nei riguardi di questa forma morbosa che, come è noto, si trasmette con relativa facilità alle persone che accudiscono agli animali infetti.

I servizi impegnati nelle campagne di risanamento degli allevamenti hanno ormai acquisito, dopo lunghi anni di lavoro, alto grado di capacità e di efficienza e appaiono in grado di svolgere iniziative più ampie di quelle consentite dalle attuali disponibilità finanziarie.

È evidente che l'efficienza dei servizi non basta a garantire una rapida conclusione dell'azione considerata se si tiene presente che i mezzi finanziari posti a disposizione sono decisamente inferiori alle necessità concretamente manifestatesi.

L'insufficienza degli stanziamenti previsti dalle leggi n. 615 del 1964, n. 33 del 1968 e n. 42 del 1972 è del resto ben nota ed è stata riconosciuta anche a livello parlamentare allorchè furono approvati tali provvedimenti.

Per conoscere le necessità finanziarie che debbono essere soddisfatte, occorre tener presente il numero dei capi infetti che rimarranno da abbattere dopo l'attuazione delle iniziative recentemente approvate e il costo

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per ciascun capo infetto delle operazioni di risanamento da svolgere.

Si ritiene che dovranno essere abbattuti non meno di 210.000 bovini infetti di tubercolosi e di 290.000 capi colpiti da brucellosi; è stata accertata infatti una incidenza assai elevata delle infezioni negli allevamenti bovini sottoposti a controllo per la prima volta.

La situazione rilevata conferma la previsione da tempo formulata secondo la quale nell'ultima fase del risanamento, attuata in forma obbligatoria, vengono sempre interessati allevamenti con alto indice di infezione.

Nei riguardi del costo del risanamento per ciascun capo da abbattere, occorre tener presente che la legge n. 42 del 1972 ha disposto una consistente elevazione della misura dell'indennità di abbattimento a favore dei piccoli proprietari.

Pertanto, dovendosi abbattere 500.000 bovini infetti, sarà necessaria una spesa di circa lire 55.000 milioni.

Un'ulteriore spesa *pro capite* di lire 40.000, per lire 20.000 milioni complessivamente occorrerà per le attrezzature, accertamenti diagnostici, disinfezioni, prestazioni rese dal personale non dipendente dal Ministero, e spese varie.

Sarà necessario inoltre disporre di lire 5.000 milioni per finanziare nel quinquennio 1975-1979 la profilassi pianificata della brucellosi ovina e caprina.

Atteso che gli stanziamenti previsti dalle leggi n. 615 del 1964 e n. 33 del 1968 sono venuti a cessare e che ai sensi della legge numero 42 del 1972 il Ministero della sanità può contare per il 1975 solo su di uno stanziamento pari a lire 7 miliardi, peraltro già impegnato nella misura del 40 per cento circa per il saldo delle attività svolte negli anni precedenti, appare evidente la necessità di assicurare un sostegno finanziario adeguato alla campagna di profilassi in atto.

Se ogni necessità sarà prontamente soddisfatta, le operazioni profilattiche potranno essere quanto prima sviluppate nella misura occorrente per portare a termine la bonifica sanitaria degli allevamenti nazionali. I costi di produzione e la competitività dell'industria zootecnica nazionale ne trarranno gran-

di vantaggi e saranno soddisfatte in pari tempo importanti esigenze di tutela della salute umana.

In caso contrario dovrebbe necessariamente arrestarsi ogni attività volta alla eradicazione delle due malattie, con grave pregiudizio anche sul piano economico della validità delle operazioni in atto e con dannose ripercussioni sulle esportazioni dei prodotti carnei e caseari dell'industria non garantendosi la sanità degli allevamenti nei riguardi della tubercolosi e della brucellosi. A livello della CEE, dovrebbe in tal caso essere ancora una volta invocata la condizione di inferiorità sanitaria nel nostro patrimonio zootecnico per chiedere rinvii nell'applicazione di importanti regolamenti e direttive concernenti i vari settori della produzione animale.

Su tali presupposti, l'unito disegno di legge tende in primo luogo ad assicurare la disponibilità dei mezzi finanziari che occorrono per portare a termine sollecitamente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

All'articolo 1 è previsto che gli stanziamenti, pari a un ammontare complessivo di 80 miliardi di lire, vengano ripartiti in ragione di lire 7 miliardi per l'anno finanziario 1975, lire 7 miliardi per l'anno 1976, lire 15 miliardi per il 1977, lire 15 miliardi per il 1978, lire 15 miliardi per il 1979, lire 15 miliardi per il 1980 e lire 6 miliardi per l'anno 1981.

All'articolo 2 è previsto l'aumento delle indennità di abbattimento in rapporto all'aumentato valore del bestiame.

Negli articoli 3 e 4 sono previsti adeguamenti della normativa che tengono conto della nuova situazione creata dalla delega alle amministrazioni regionali delle funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti.

L'articolo 5 reca, in particolare, norme dirette ad agevolare l'impiego nel tempo delle disponibilità finanziarie tenendo conto dei tempi tecnici e delle condizioni particolari in cui si svolgono gli interventi profilattici nel settore.

Al fine di consentire un benefico acceleramento delle procedure, all'articolo 6, è prevista l'utilizzazione nell'anno finanziario successivo delle somme residue.

L'articolo 7 riguarda l'estensione ai bufali delle norme previste per i bovini dalla legge n. 615 del 1964 e successive modifiche, poichè gli animali delle due specie sono ugualmente recettivi alla tubercolosi e alla brucellosi, convivono sovente sui pascoli o nei ricoveri ed hanno un valore economico pressochè uguale.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 si ispirano al criterio di adeguare la severità dei provvedimenti profilattici previsti dal vigente regolamento di polizia veterinaria alla situazione nuova che si è determinata con l'attuazione delle campagne di risanamento.

A tal fine sono previsti per tutti i casi di tubercolosi degli animali la denuncia obbligatoria e l'applicazione di idonee misure sanitarie, finora riservate ai soli casi di malattia clinicamente manifesta.

Per quanto riguarda il settore bovino tale disciplina comporterà per gli allevamenti non ancora sottoposti al controllo di Stato misure restrittive equivalenti a quelle previste per le aziende controllate e contribuirà concretamente ad evitare il commercio dei capi infetti.

Viene estesa anche agli animali di altre specie infetti di tubercolosi l'applicazione di idonee misure profilattiche per garantire l'incolumità delle persone e per tutelare la sanità degli allevamenti.

L'articolo 12 è diretto, attraverso una integrazione della vigente normativa di polizia veterinaria, a disciplinare convenientemente la vaccinazione antibrucellare nei bovini di età superiore a sei mesi. Ciò al fine di consentire che tale trattamento immunizzante, dal quale possono derivare difficoltà ed errori di valutazione nella diagnosi sierologica, sia praticato solo in casi di riconosciuta necessità e con l'avvenenza di rendere facilmente riconoscibili gli animali vaccinati.

Per quanto attiene all'affidamento degli incarichi di veterinario coadiutore, indispensabili per l'attuazione dei piani di profilassi, l'articolo 13, infine, prevede una modifica del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, al fine di snellire le procedure amministrative e di coordinare la normativa in materia con il decentramento regionale delle relative funzioni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1975, la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1977, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1978, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1980 e la somma di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1981.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, così come modificati dalla presente legge.

**Art. 2.**

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1968, n. 33, è così modificato:

« Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a 80.000 lire a capo ».

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1968, n. 33, è così modificato:

« Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 15.000 a capo ».

**Art. 3.**

All'articolo 3 della legge 9 giugno 1964, n. 615, viene aggiunto il comma seguente:

« Nelle regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, i prov-

vedimenti di cui al precedente comma sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ».

#### Art. 4.

All'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, la commissione di cui ai precedenti commi è presieduta e funziona secondo norme da emanarsi dalle regioni nell'ambito dei propri poteri di organizzazione dell'esercizio di funzioni delegate.

I programmi proposti dalle singole commissioni debbono essere trasmessi al competente Assessorato regionale che provvede a coordinarli e ad elaborare un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della Commissione di cui all'articolo 2 ».

#### Art. 5.

L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, numero 615, modificato dall'articolo 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni.

Alle regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, il Ministero della sanità, con appositi provvedimenti, assicurerà i necessari finanziamenti, secondo

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le disposizioni in vigore, il cui importo verrà determinato per il rispettivo territorio in relazione ai programmi di profilassi e di risanamento approvati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge ».

## Art. 6.

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 5 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, alla legge 1° marzo 1972, n. 42, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'anno finanziario successivo.

## Art. 7.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, per gli animali della specie bovina si applicano integralmente anche a quelli della specie bufalina.

## Art. 8.

Il numero 11) del primo comma dell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« 11) tubercolosi ».

## Art. 9.

L'articolo 102 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, è sostituito dal seguente:

« Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a ri-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

levare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.

Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;

b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;

c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;

d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purchè bollito o comunque risanato;

e) divieto di monta.

I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti.

Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi.

I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla ».

## Art. 10.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 103 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono sostituiti dal seguente comma:

« Dalla monta pubblica sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera *b*) ».

## Art. 11.

L'articolo 104 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.

I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati ».

## Art. 12.

All'inizio dell'articolo 111 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è inserito il seguente comma:

« La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dal veterinario provinciale. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità ».

## Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è modificato come segue:

« Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle Regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle Regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti conferendo ad essi l'incarico di veterinari coadiutori.

L'incarico di veterinario coadiutore esclude a tutti gli effetti ogni rapporto d'impiego a qualunque titolo. Il Ministero della sanità stabilisce il limite massimo del compenso mensile lordo da attribuire ai predetti veterinari coadiutori nonchè, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento ».

## Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.